



**Oggetto: Zona a Traffico Limitato nell'abitato di Campalto con divieto di accesso e circolazione per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t non adibiti al trasporto di persone.**

IL DIRIGENTE

**rilevato che:**

- via Orlanda rappresenta un'asta stradale interessata da importanti volumi di traffico e da una significativa incidentalità, così come sancito anche dal Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) vigente che individua la via Orlanda come l'asta al 4° posto per incidentalità nel territorio comunale;
- le analisi in corso, collegate all'aggiornamento del PGTU, confermano il livello di incidentalità della stessa via Orlanda che viene individuato come il più alto nel territorio comunale;
- il vigente Piano Particolareggiato del Traffico Urbano (PPTU) di Favaro Veneto traduce in termini progettuali tale pericolosità attraverso la previsione di azioni per configurare la strada stessa quale strada urbana con interventi anche strutturali di rallentamento della velocità, messa in sicurezza degli attraversamenti, continuità dei percorsi ciclabili e pedonali;
- molti di questi interventi sono già programmati o in corso di realizzazione;
- il costo sociale dell'incidentalità di via Orlanda nei sei anni compresi tra il 2002 ed il 2007 è stato stimato in Euro 21.192.400, così come calcolato nell'allegato tecnico alla deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 29.05.2008 recante "L.R. 30.12.1991 n. 39 art. 9 – Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere atte alla sicurezza stradale. Anno 2008";

**ricordato che:**

- il tratto di S.S. 14-via Orlanda compreso tra la bretella aeroportuale e l'incrocio con la S.R. 14 è regolamentato dall'Ordinanza ANAS n. 74 del 25.10.1991 con la quale si dispone il divieto di transito per tutti i mezzi superiori ai 35 q.li ad eccezione di quelli autorizzati ad operazioni commerciali da svolgersi sullo stesso tratto di strada;
- sul territorio del Comune di Venezia vige l'Ordinanza Sindacale n. 689 del 05.06.1989 che disciplina il transito degli autocarri con massa a pieno carico superiore ai 35 q.li;

**considerato che:**

- le problematiche di via Orlanda sono state affrontate nell'ambito della Conferenza Permanente, presso la Prefettura di Venezia, nella seduta del 13.04.2008, con la partecipazione del Comune di Venezia, della Direzione della Circoscrizione Aeroportuale (ENAC), del compartimento ANAS, delle competenti società autostradali, della

Dipartimento Politiche Territoriali

Direzione Mobilità

Area Mobilità e Logistica  
Dirigente arch. Carlo Andriolo

*Sede di Mestre  
Villa Ceresa  
via Mancini, 10  
30174 Venezia Chirignago  
tel. 041.545.9430  
fax 041.545.9490  
carlo.andriolo@comune.venezia.it*

*Responsabile del procedimento:  
Arch. Carlo Andriolo*

*Responsabile dell'istruttoria:  
Dott. Matteo Stevanato*



Polizia Stradale, della Provincia di Venezia e della Municipalità di Favaro Veneto;

- l'esito della citata seduta della Conferenza Permanente è stato trasmesso con Comunicato della Prefettura 13.04.2008 con il quale:
  - o si chiarisce che con l'ordinanza n. 74 del 1991 l'Anas ha istituito il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia per gli autoveicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t dall'uscita della bretella autostradale per l'Aeroporto Marco Polo sino all'innesto con la S.R. 14, con esclusione dei veicoli espressamente autorizzati (con apposito provvedimento) dallo stesso ANAS e dal Comune di Venezia per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza;
  - o tali automezzi pesanti provenienti dalla S.R. 14 o dalla S.S. 14 (direttrice San Giuliano) potranno ottenere l'autorizzazione all'accesso solo sino all'abitato di Campalto, mentre coloro che si dirigono oltre l'abitato di Campalto potranno essere autorizzati ad accedere solo attraverso la bretella autostradale con successiva immissione sulla S.S. 14, con obbligo dell'impiego del medesimo tragitto per il rientro;
  - o i veicoli provenienti dalla bretella autostradale o dalla S.S. 14 (direttrice San Donà di Piave) potranno essere autorizzati ad accedere sino all'abitato di Campalto; i mezzi che sono invece diretti verso l'abitato di Campalto dovranno accedere esclusivamente dalla intersezione tra la S.R. 14 e la S.S. 14, con obbligo di impiego del medesimo tragitto per il rientro;
  - o si dispone che ANAS provveda al rilascio di apposita autorizzazione scritta per i mezzi pesanti che possono accedere al tratto di S.S. 14 ai sensi dell'Ordinanza ANAS n. 74 del 1991;

**visto che:**

- l'amministrazione comunale ha riconosciuto, per l'abitato di Campalto, la necessità di provvedere ad una regolamentazione della circolazione mirata a mitigare gli effetti del traffico pesante sulla sicurezza della circolazione, sulla salute e sulle condizioni sociali di vivibilità dei suoi abitanti;
- l'amministrazione comunale ha provveduto a delimitare la Zona a Traffico Limitato di Campalto, in attuazione del PGTU vigente, attraverso la deliberazione di Giunta Comunale n. 388 del 13.07.2007 "*D.Lgs. n. 285/1992 art. 7 c. 9: Zona a Traffico Limitato per Veicoli a Motore – delimitazione e regolamentazione dell'accesso e della circolazione*", così come modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 25.03.2008 "*Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 388 del 2007 – D.Lgs. n. 285/1992 art. 7 c. 9: Zona a Traffico Limitato per Veicoli a Motore – delimitazione e regolamentazione dell'accesso e della circolazione*";
- tali deliberazioni sono state attuate tramite l'Ordinanza Dirigenziale della Direzione Mobilità n. 211 del 15.04.2008 "*Zona a Traffico Limitato nell'abitato di Campalto con divieto di transito per i veicoli di categoria N2 e superiori – accesso e circolazione*", successivamente sostituita dall'Ordinanza Dirigenziale della Direzione Mobilità n. 282 del 12.05.2008 "*Modifica dell'Ordinanza 211/2008 – Zona a Traffico Limitato nell'abitato di Campalto con divieto di transito per i veicoli di*



*massa a pieno carico superiore a 3,5 t non adibiti al trasporto di persone – accesso e circolazione” e dall’Ordinanza Dirigenziale della Direzione Mobilità n. 289 del 14.05.2008 per la correzione di un mero errore materiale;*

**rilevato che:**

- molte delle attività insediate o che hanno propri interessi nell’ambito interessato dalla nuova regolamentazione della circolazione hanno interpretato i provvedimenti di istituzione e di attuazione della zona a traffico limitato di Campalto come eccessivamente limitanti la circolazione dei mezzi pesanti con conseguenze sia economiche per i maggiori costi supportati o le minori occasioni commerciali, sia tecniche per le ricadute su particolari tipologie di carico;
- in ragione di tali considerazioni, tali attività hanno ricorso al TAR-Veneto, al Consiglio di Stato e al Presidente della Repubblica, producendo ad oggi i seguenti esiti:
  - o Ordinanza TAR n. 402/08, con cui si “respinge la domanda di sospensione”del provvedimento impugnato, rimandando a metà settembre il giudizio sul merito del ricorso;
  - o Decreto del Consiglio di Stato 15.07.2008 n. 3307, con il quale si sospende l’Ordinanza TAR n. 402/08, rilevando che “alle esigenze opposte del Comune può avviarsi con la previsione di un passaggio programmato delle betoniere fino all’attivazione del Passante”;
  - o Ordinanza TAR 30.07.2008 n. 592 e Ordinanza TAR 30.07.2008 n. 593, con le quali vengono accolte le domande di sospensione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 282/2008, considerando che “i pregiudizi lamentati, valutati congiuntamente con gli interessi pubblici perseguiti dalla P.A. resistente, sono tali da giustificare il rinvio dell’incombente cautelare alla camera di consiglio del 17.09.2008 onde consentire il raggiungimento di soluzioni concordate che, allo stato, sembrano concretamente praticabili”;

**evidenziato che**

- allo stato attuale, l’Ordinanza Dirigenziale n. 282/2008 è sospesa;
- durante l’incontro presieduto dal Prefetto del giorno 11.08.2008 sono stati sentiti l’Amministrazione Comunale, la Municipalità di Favaro Veneto, il Comitato di Campalto ed una rappresentanza delle ditte ricorrenti, rilevando la necessità di ricomporre le conflittualità tra esigenze opposte attraverso la ricerca di un accordo bonario tra le diverse parti, anche in attuazione delle Ordinanze TAR n. 592/2008 e n. 593/2008;
- la Direzione Mobilità ha assunto l’impegno di convocare singolarmente tutte le ditte ricorrenti per esaminare le singole problematiche e delineare le eventuali soluzioni possibili;

**considerato che:**

- la Direzione Mobilità ha convocato le singole ditte ricorrenti raccogliendo informazioni su modalità ed esigenze di movimentazioni mezzi connesse alle attività svolte;
- l’analisi degli esiti dei singoli incontri tecnici è confluita in alcune ipotesi di soluzione sviluppate in sede tecnica dalla Direzione Mobilità;



**rilevato** che:

- la Direzione Mobilità, nel corso dell'incontro del 22.09.2008, ha presentato all'Assessorato competente, ai Comitati di Campalto ed alla Municipalità di Favaro Veneto gli esiti degli incontri, la sintesi delle problematiche riscontrate dalle ditte ricorrenti e le ipotesi di soluzione per addivenire a soluzioni concordate e praticabili;
- nel corso dell'incontro, l'Assessorato competente, i Comitati di Campalto e la Municipalità di Favaro Veneto hanno condiviso le ipotesi di soluzioni proposte, dichiarandosi favorevoli al prosieguo del procedimento di raggiungimento di soluzioni concordate;
- la Municipalità di Favaro Veneto, con nota prot. n. 412836-1071 del 02.10.2008, ha comunicato la valutazione favorevole alla proposta di revisione della ZTL di Campalto;

**considerato** che le principali novità proposte per una nuova disciplina di accesso e la circolazione nella ZTL di Campalto sono così riassumibili:

- il rilascio dell'autorizzazione o del permesso del Comune di Venezia non è più subordinato all'autorizzazione rilasciata da ANAS SpA;
- per le operazioni di carico/scarico nelle fasce orarie consentite è sufficiente che i veicoli abbiano a bordo apposita documentazione;
- gli spostamenti aventi sia origine che destinazione interne alla tratta della S.S.14 compresa tra lo svincolo della bretella autostradale dell'aeroporto e l'intersezione S.S. 14-S.R. 14 possono attraversare la ZTL di Campalto previo rilascio di apposito permesso;
- gli spostamenti aventi o origine o destinazione interna alla stessa tratta di S.S. 14 e che abbiano particolari necessità di contenere il tempo totale di viaggio, per la natura del carico o della tipologia di trasporto, possono attraversare la ZTL di Campalto previo rilascio di apposito permesso;
- il limite di velocità massimo per autotreni, autoarticolati e mezzi d'opera è fissato in 30 km/h;
- per le autorizzazioni ed i permessi concessi in deroga è previsto comunque il divieto di transito nella fascia oraria da 15 minuti prima a 15 minuti dopo l'orario di entrata/uscita delle scuole di Campalto;

**vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 579 del 03.10.2008 "*D.Lgs. n. 285/1992, art. 7 – Municipalità di Favaro Veneto: Zona a Traffico Limitato per Veicoli a Motore di Campalto – nuova delimitazione e regolamentazione degli accessi*";

**rilevato** che con detta deliberazione l'amministrazione comunale:

- ha approvato i contenuti della relazione tecnica con la quale sono state delineate le soluzioni percorribili alle criticità evidenziate dalle ditte ricorrenti ed i contenuti peculiari della nuova disciplina per l'accesso e la circolazione nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Campalto;
- ha approvato la nuova delimitazione della ZTL di Campalto, con l'esclusione delle vie Carlo Martello e dei Longobardi, modificando la deliberazione di Giunta Comunale n. 199/2008;
- ha disposto che la Direzione Mobilità provveda alla sua attuazione tramite apposita ordinanza;



**condivisi** i contenuti della nuova regolamentazione degli accessi e della circolazione per la ZTL-VAM di Campalto con il Corpo di Polizia Municipale, in ordine in particolare alla praticabilità ed efficacia dei controlli;

**ritenuto** pertanto di dover provvedere all'emissione di apposita ordinanza dirigenziale per l'attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 579/2008;

**visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**visto** l'art. 17, comma 2, lettera *i* dello Statuto del Comune di Venezia;

**visti** gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

**vista** la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

## ORDINA

- 1 Istituire la Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Campalto per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t non adibiti al trasporto di persone, delimitata come in allegato A alla presente ordinanza.**
- 2 Nella ZTL di Campalto fissare il divieto di accesso e circolazione per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t non adibiti al trasporto di persone, ad eccezione dei veicoli indicati nei punti successivi. In tali eccezioni, ingresso e uscita dalla ZTL di Campalto lungo via Orlanda sono consentiti di norma unicamente attraverso il tratto di via Orlanda - lato San Giuliano, salvo diversamente previsto nella presente ordinanza.**
- 3 Nella ZTL di Campalto consentire accesso e circolazione in deroga alle prescrizioni di cui al punto 2 della presente ordinanza, ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t così elencati:**
  - di pronto soccorso;
  - del Comune di Venezia;
  - della Regione Veneto;
  - della Provincia di Venezia;
  - dello Stato;
  - di ANAS S.p.A.;
  - di Veneto Strade S.p.A;
  - della Protezione Civile;
  - dei trasporti eccezionali debitamente autorizzati;
  - dei consorzi di bonifica;
  - dei gestori di energia elettrica, acqua, gas;



- dei gestori dei servizi di trasporto pubblico su strada e ferrovia;
- dei gestori dei servizi telefonici;
- dei gestori dei servizi di soccorso stradale;
- dei gestori dei servizi di trasporto e raccolta rifiuti del Comune di Venezia;
- gestori delle fognature del comune di Venezia;
- gestori del verde pubblico del comune di Venezia;
- gestori della viabilità della Municipalità di Favaro Veneto;
- macchine agricole;
- di operatori commerciali titolari di posteggio o precari diretti al mercato settimanale di via Sabbadino, limitatamente alla sola giornata di lunedì (giorno di mercato) e alla fascia oraria 5.45 – 15.15.

Sono assimilati ai veicoli dei gestori sopraelencati anche i veicoli delle ditte appaltatrici, purché muniti a bordo di copia di lettera di incarico del gestore titolare della deroga.

**4 Consentire, per operazioni di carico/scarico e analoghe interne alla ZTL di Campalto, accesso e circolazione ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t non adibiti al trasporto di persone diversi da quelli elencati al punto 3, dotati di idonea documentazione di bordo atta alla certificazione dello svolgimento delle sole operazioni di carico/scarico e analoghe all'interno della ZTL di Campalto e limitatamente alle seguenti fasce orarie:**

- dalle ore 06.00 alle ore 07.30;
- dalle ore 09.00 alle ore 11.30;
- dalle ore 13.00 alle ore 16.30.

Per operazioni di carico/scarico e analoghe da effettuarsi all'interno della ZTL di Campalto il percorso utilizzabile prevede accesso e uscita alla via Orlanda esclusivamente attraverso il tratto di via Orlanda – lato San Giuliano, a rispetto della segnaletica installata.

E' da considerarsi operazione analoga al carico/scarico ogni operazione dettata da esigenze lavorative, tecniche o commerciali.

**5 Consentire, per operazioni di carico/scarico e analoghe esterne alla ZTL, l'attraversamento della ZTL di Campalto lungo la via Orlanda ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t non adibiti al trasporto di persone diversi da quelli elencati al punto 3, previo permesso rilasciato dalla Direzione Mobilità, con le seguenti modalità:**

- 5.1 per operazioni di carico/scarico e analoghe da effettuarsi al di fuori della ZTL, ma con spostamenti aventi sia origine che destinazione interne al tratto compreso tra la bretella aeroportuale e l'incrocio SS14-SR14, o poste su viabilità accessibile dallo stesso tratto, potranno essere rilasciati permessi di transito ai soli mezzi di proprietà delle imprese insediate all'interno della suddetta viabilità, o di proprietà di terzi che operano per conto delle imprese stesse, in deroga alla prescrizione di percorso di cui al punto 2, previa presentazione alla Direzione Mobilità di documentazione idonea ad attestare l'origine e la destinazione dello



- spostamento interne alla viabilità suddetta;
- 5.2 per operazioni di carico/scarico e analoghe da effettuarsi al di fuori della ZTL, ma con spostamenti aventi origine oppure destinazione interna al tratto compreso tra la bretella aeroportuale e l'incrocio SS14-SR14, o posta su altra viabilità accessibile dallo stesso tratto, in ragione della necessità di contenere il tempo totale di viaggio, per la natura del carico o della tipologia di trasporto, potranno essere rilasciati permessi ai soli mezzi di proprietà delle imprese insediate all'interno della suddetta viabilità, o di proprietà di terzi che operano per conto delle imprese stesse, previa presentazione alla Direzione Mobilità di documentazione idonea ad attestare origine o destinazione dello spostamento interna alla viabilità suddetta, carico trasportato e tipologia di trasporto effettuato.

I permessi di cui al punto 5.1 e 5.2 hanno validità variabile in funzione delle attività svolte dalle imprese.

I permessi di cui al punto 5.2 hanno validità massima non oltre 4 mesi dopo l'apertura del Passante di Mestre.

I permessi non consentono il transito da 15 minuti prima a 15 minuti dopo l'orario di entrata/uscita delle scuole di Campalto.

In relazione alle geometrie stradali o al tessuto urbano, nei permessi saranno prescritti presenza di scorta tecnica, itinerario obbligatorio, velocità massima, fasce orarie.

In sede di rilascio, il numero di permessi potrà essere contingentato.

E' da considerarsi operazione analoga al carico/scarico ogni operazione dettata da esigenze lavorative, tecniche o commerciali.

**6 Consentire accesso e circolazione per veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t non adibiti al trasporto di persone di proprietà delle imprese insediate all'interno della ZTL, o di proprietà di terzi che operano per conto delle imprese stesse, previo permesso rilasciato dalla Direzione Mobilità su presentazione da parte degli interessati del certificato di agibilità della propria sede operativa e iscrizione alla camera di commercio.**

Il percorso utilizzabile prevede accesso e uscita alla via Orlanda esclusivamente attraverso il tratto di via Orlanda – lato San Giuliano.

- 6.1 Per spostamenti aventi origine o destinazione interna al tratto compreso tra la bretella aeroportuale e l'incrocio SS14-SR14, o su altra viabilità accessibile dallo stesso tratto, potranno essere rilasciati permessi ai soli mezzi di proprietà delle suddette imprese, o di proprietà di terzi che operano per conto di queste, in deroga alla prescrizione di percorso di cui al punto 2, previa presentazione alla Direzione Mobilità di documentazione idonea ad attestare l'origine o la destinazione dello spostamento interna alla viabilità suddetta.
- 6.2 Per spostamenti aventi altre origini o destinazioni, in ragione della necessità di contenere il tempo totale di viaggio, per la natura del carico o della tipologia di trasporto, potranno



essere rilasciati permessi ai soli mezzi di proprietà delle suddette imprese, o di proprietà di terzi che operano per conto di queste, in deroga alla prescrizione di percorso di cui al punto 2, previa presentazione alla Direzione Mobilità di documentazione idonea ad attestare l'origine o la destinazione dello spostamento, carico trasportato e tipologia di trasporto effettuato.

I permessi di cui al punto 6 hanno validità annuale.

I permessi, se rilasciati in deroga alle prescrizioni di cui al punto 2, come indicato ai punti 6.1 e 6.2, hanno validità massima non oltre 4 mesi dopo l'apertura del Passante di Mestre.

I permessi non consentono il transito da 15 minuti prima a 15 minuti dopo l'orario di entrata/uscita delle scuole di Campalto.

- 7 Applicare quanto previsto al punto 6 anche ai veicoli di proprietà delle imprese insediate fuori dalla ZTL di Campalto, ma con unico possibile accesso attraverso la viabilità compresa nella ZTL di Campalto, o ai veicoli di proprietà di terzi che operano per conto delle imprese stesse.**
- 8 Consentire accesso e circolazione ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t non adibiti al trasporto di persone che debbano accedere a cantieri siti all'interno della ZTL, previo permesso rilasciato dalla Direzione Mobilità su presentazione da parte degli interessati di idonea documentazione.**

Il percorso utilizzabile prevede accesso e uscita alla via Orlanda esclusivamente attraverso il tratto di via Orlanda – lato San Giuliano

I permessi non consentono il transito da 15 minuti prima a 15 minuti dopo l'orario di entrata/uscita delle scuole di Campalto.

I permessi hanno validità temporanea.

- 9 Fissare, nel tratto di via Orlanda compreso tra l'intersezione SS14-SR14 e il civico n. 57, l'obbligo di svolta a destra per le immissioni poste a nord di via Orlanda e l'obbligo di svolta a sinistra per le immissioni poste a sud di via Orlanda per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t non adibiti al trasporto di persone, eccetto i veicoli di cui al punto 3 e di quelli con apposito permesso rilasciato ai sensi dei punti 5, 6 e 7 della presente ordinanza.**
- 10 Fissare il limite massimo di velocità 30 km/h all'interno della ZTL di Campalto per autotreni, autoarticolati e mezzi d'opera di massa a pieno carico superiore a 3,5 t.**
- 11 Abrogare l'Ordinanza Dirigenziale n.211 del 15/04/2008, l'Ordinanza Dirigenziale n.282 del 12/05/2008 e l'Ordinanza Dirigenziale n. 289 del 14/05/2008.**
- 12 Nell'ambito della ZTL di Campalto, abrogare l'ordinanza n. 689 del 1989, ad eccezione dei divieti di transito stabiliti in ragione delle dimensioni della sezione stradale e ad eccezione delle limitazioni previste per via Passo Campalto dall'incrocio con via Orlanda al civico n. 13, via Dal Cortivo, via Bagaron, via del Ghebo, via delle Barene e via Tiburtina.**



La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'apposizione dei prescritti segnali.

La presente ordinanza verrà altresì affissa all'Albo Pretorio Comunale per almeno 10 giorni.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

La presente ordinanza è immediatamente efficace.

Mestre, 7 Ottobre 2008

IL DIRIGENTE D'AREA  
arch. Carlo Andriolo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CA' followed by a stylized flourish.